

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 10/09/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato due distinti contratti di finanziamento.

In particolare, il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [n. ***234], stipulato in data 20/09/2017 ed estinto anticipatamente in data 31/07/2021, dopo il pagamento di 44 rate sulle 108 complessive (in seguito "Contratto 1") ed il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [n. ***318], stipulato in data 31/05/2021 (rectius, 11.05.2021), estinto anticipatamente in data 31/08/2025, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive (in seguito "Contratto 2").

Ha quindi chiesto il rimborso della somma complessiva di € 3.183,05 di cui con riferimento al Contratto 1 il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.799,57, calcolati secondo il *pro rata temporis*.

In ordine al Contratto 2 il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.383,48, calcolati secondo il *pro rata temporis*.

Inoltre, in relazione ad entrambi i contratti ha domandato la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il rimborso dei costi assicurativi.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha affermato di aver operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle disposizioni contrattuali.

Con riferimento al Contratto 1, ha dato atto che il ricorrente ha rilasciato una quietanza liberatoria con cui ha dichiarato di non avere altro a pretendere a titolo di oneri non maturati.

Ha precisato, in proposito, che l'idoneità di tale dichiarazione a produrre effetti liberatori è stata riconosciuta anche dall'Arbitro Bancario Finanziario e in primis dal Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 8827/17 del 21 luglio 2017.

Ha riferito di aver detratto, nel conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili secondo il criterio della curva degli interessi come indicato nel piano di ammortamento del contratto di finanziamento specificamente sottoscritto dal ricorrente.

Inoltre, sempre in relazione al Contratto 1, ha dato atto di aver rimborsato le somme di € 11,85 ed € 257,94 rispettivamente a titolo di "Spese di invio comunicazioni periodiche" e "Commissioni intermediario".

Quanto al Contratto 2, ha dato atto di aver rimborsato la somma di € 933,83 a titolo di "Commissioni intermediario".

Ha, poi, sottolineato la natura non ripetibile delle "commissioni di distribuzione" in quanto trattasi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nel costo totale del credito.

Ha eccepito la natura up front dei costi per servizi resi al ricorrente, i quali non hanno alcun nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto (ivi compresi le spese di istruttoria e le commissioni dell'intermediario del credito).

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-

octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Rispetto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, si rammenta che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Ed infatti, come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati".

Quanto, poi, al contratto 1 (n. ***234), in via preliminare l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente ha sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta da vari precedenti dell'Arbitro e del giudice ordinario.

Orbene, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente sta rinunciando; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "*l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto*" e "*reciproche concessioni*" da parte dei transigenti.

Peraltro, in base alle più recenti posizioni condivise dai collegi territoriali ABF una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento). In assenza di questi elementi difetterebbe infatti il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario. Inoltre, il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito.

Ne consegue che il modello di quietanza in disamina è inidoneo ad assumere valore di rinuncia difettando sia il requisito della determinazione quantitativa sia il riferimento alla causale di ciò a cui il cliente rinuncia.

Nel merito, la parte ricorrente – rispetto a tale contratto - ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 44 rate sulle 108 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio medesimo risultano € 2.550,00 a titolo di "Abbuono interessi", € 257,94 a titolo di "Abbuono spese per rata" ed € 11,85 a titolo di "Abbuono spese invio comunicazioni periodiche". Risultano, inoltre, addebiti per "quote insolute" di € 554,00 e per "commissioni su estinzione anticipata" per € 149,08.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria recante stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 20/09/2017.

Il contratto riporta un TAN del 5,9000%.

Per completezza si rileva che il piano di ammortamento (sottoscritto dalla parte istante), fa emergere che l'importo dovuto al cliente a titolo di "rimborso commissioni ripetibili (intermediario)", in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 44, è pari a € 257,94.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

Quanto al contratto 2, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risultano € 2.908,68 a titolo di "Abbuono interessi" ed € 933,83 a titolo di "Abbuono spese per rata".

Risultano, inoltre, addebiti a titolo di "quote insolute" per € 598,00 e "commissioni su estinzione anticipata" per € 176,85. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria recante stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 11/05/2021.

Il contratto riporta un TAN del 4,9000%.

Per completezza si rileva che il piano di ammortamento (sottoscritto dalla parte istante), fa emergere che l'importo dovuto al cliente a titolo di "rimborso commissioni ripetibili (intermediario)", in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 48, è pari a € 933,83.

Dal SECCI risulta un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

- In ordine al Contratto 1, si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:
- Commissioni intermediario: criterio misto (contrattuale per la quota dei costi ripetibili + curva degli interessi per la quota dei costi non ripetibili)
- Commissioni di distribuzione: up front
- Costo invio comunicazioni periodiche: recurring (come da contratto).

Le "Commissioni a favore dell'intermediario finanziario" sono validamente distinte in componenti *upfront* e *recurring*; a quest'ultima si applicano i criteri contrattuali di rimborso (curva degli interessi, come previsto all'art. 13 CGC). La componente *upfront* è oggetto di rimborso secondo la curva degli interessi.

Le "Commissioni di distribuzione" sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

Quanto al contratto 2, si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base dell'orientamento del Collegio di Torino, anche alla sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni intermediario: criterio contrattuale;
- Commissioni di distribuzione: up front.

Con riferimento alle "Commissioni in favore dell'intermediario" il contratto individua come criterio di rimborso quello della "*curva degli interessi*", previsto dall'art. 13 CGC.

Le "Commissioni di distribuzione" sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	5.90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.26%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.79%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario quota non ripetibile				1,592.79	Upfront	37.79%	601.87		601.87
Commissioni intermediario quota ripetibile				682.62	Criterio contrattuale	***	257.94	257.94	0.00
Commissioni di distribuzione				1,196.64	Upfront	37.79%	452.17		452.17
Costo invio comunicazioni periodiche				20.00	Recurring	59.26%	11.85	11.85	0.00
Totale				3,492.05					1,054.04

L'importo come sopra calcolato (€ 1.054,04) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.799,57) in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso di tutti i costi secondo il *pro rata*.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4.90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.48%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario				2,426.99	Criterio contrattuale	***	933.83	933.83	0.00
Commissioni di distribuzione				1,435.20	Upfront	38.48%	552.22		552.22
Totale				3,862.19					552.22

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 552,22) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.383,48) in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso di tutti i costi secondo il *pro rata*.

Ne deriva che l'importo totale da rimborsare per oneri non maturati con riferimento ai due contratti sarebbe pertanto pari a € 1.606,26.

A ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.606,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE